



Prot. n. *vedi lato o file di Segnatura*

Da citare nella risposta

Data *vedi lato o file di Segnatura*

Allegati:

Risposta al foglio del 26.08.2024
Numero 462033

Oggetto: [ID:2296] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 17,4 MWp circa, nel comune di Montepulciano (SI) ed opere di connessione alla RTN anche nel Comune di Chiusi (SI). Proponente: Energy Total Capital Montepulciano PV S.r.l.
- Trasmissione parere e contributi tecnici istruttori di Settore.

Al Settore VIA
Arch. Carla Chiodini

Si riporta di seguito il contributo di competenza del Settore scrivente, idoneo ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, relativo alla coerenza e compatibilità del progetto con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

Energia: D.Lgs. 387/2003; D.Lgs. 28/2011; L.R. 39/2005; “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con D.M. 10/09/2010; D.M. 10/11/2017 di adozione della “Strategia Energetica Nazionale 2017”; Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC); Piano per la Transizione ecologica 2022; PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale) approvato dal Consiglio Regionale con DCRT n.10 dell'11 febbraio 2015.

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ART. 4 e 5 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 152/2006, DI COMPETENZA del SETTORE SCRIVENTE:

ENERGIA - ASPETTI PROGRAMMATICI

Si premette che il piano regionale in materia di energia - PAER – individua obiettivi di portata generale, declinandoli però in target numerici solo fino al 2020 e non al 2030: in attesa di un aggiornamento è quindi fondamentale relazionarsi anche ai piani nazionali (il PNIEC 2020 – 2030, aggiornato nel 2024, e il Piano per la Transizione Ecologica 2022), a cui la programmazione energetica regionale dovrà comunque adeguarsi.



Costituisce “Obiettivo generale” del PAER “contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili”. L'Obiettivo in questione si declina in tre obiettivi specifici:

A. 1 Ridurre le emissioni di gas serra;

A. 2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici;

A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne la programmazione nazionale la “**Strategia Energetica Nazionale**” (DM 8/03/2013 e DM 10/11/2017) è stata rivista dal succitato **Piano Nazionale Energia e Clima – PNIEC** (varato nel 2019, aggiornato nel 2024), che fissa 5 “dimensioni” di intervento e sviluppo: decarbonizzazione - efficienza energetica - sicurezza energetica - mercato interno dell'energia - ricerca, innovazione e competitività.

Lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, ricadente nell'obiettivo A3 del PAER, contemporaneamente collima con l'obiettivo A1 e con la Dimensione “decarbonizzazione” del PNIEC, nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni “sicurezza energetica” e “ricerca, innovazione e competitività”. Lo sviluppo delle FER corrisponde anche al primo macroobiettivo del Piano per la Transizione Ecologica 2022: la “Neutralità climatica”.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, il PNIEC assegna a questa fonte un ruolo chiave, prevedendo al 2030 (nell'aggiornamento presentato alla UE nel 2024) di quasi quadruplicare la potenza nazionale esistente fotovoltaica: si tratta quindi di realizzare obiettivi impiantistici molto alti in tempi limitati. Tali obiettivi di crescita delle rinnovabili non potranno che essere ricondotti alla programmazione regionale.

Per quanto riguarda la necessità di temperare “realizzazione degli impianti fotovoltaici” e “tutela del territorio” si ricorda che il PAER 2015 individua a tal scopo nell'Allegato 3 alla scheda A3 le “**Aree non idonee agli Impianti Fotovoltaici**”.

L'Allegato in questione riprende e conferma la disciplina emanata dalla Regione a partire dalla LR 11/2011 relativamente ai limiti e modalità da rispettare per l'installazione del fotovoltaico a terra, che vede, oltre alla succitata legge, la Deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2011 n. 68 così come integrata dalla DGR n. 107 del 20.02.2012, e la Deliberazione del Consiglio Regionale 11 febbraio 2013 n. 15 “Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”.

Con la Deliberazione CR 68/2011 in particolare erano stati individuate, in applicazione della stessa Legge Regionale (art. 7), “zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata” e “aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale” nonché specifiche “diverse perimetrazioni all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP)”.



A livello nazionale, il DLgs 199/2021 all'art. 20 ha introdotto una nuova disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili prevedendo, al comma 4, la competenza regionale a definire tali aree idonee con propria legge, in coerenza con uno o più decreti ministeriali con cui, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 20, sono stabiliti principi e criteri omogenei. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 2/07/24 n. 153, è entrato in vigore il decreto recante la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", c.d. "Decreto Aree idonee". Le Regioni, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione dovranno varare la legge di individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti.

In attesa della succitata individuazione varie tipologie di aree idonee risultano ad oggi definite solo a livello nazionale con riferimento alla disciplina transitoria di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021. Su tali aree la norma nazionale prevede misure autorizzative semplificate.

Sempre a livello nazionale, il DL 63/2024 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", nella versione modificata dalla L. 101/2024, pubblicata in GU il 13/07/2024 ed entrata in vigore il 14/07/2024, ha introdotto all'art. 5 un divieto di "installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti" con le specifiche eccezioni dettate dallo stesso art. 5.

Breve descrizione del progetto secondo quanto dichiarato dal proponente:

Secondo la Relazione Tecnica Descrittiva, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra da realizzarsi tra le frazioni di Montepulciano Stazione e Acquaviva nel Comune di Montepulciano (SI) e della relativa linea di connessione elettrica che interesserà anche il Comune di Chiusi (SI), località Montallese.

L'impianto fotovoltaico in progetto è costituito da n° 24.178 moduli fotovoltaici di potenza 720 W, installati su strutture ad inseguimento monoassiale. I tracker saranno del tipo 1p x 14 e saranno realizzati in acciaio zincato. Complessivamente l'impianto avrà potenzialità diretta pari a 17.408,16 kWp ed una potenza AC pari a 14.400 kW.

La corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici verrà trasformata in corrente alternata attraverso inverter posizionati all'interno di n. 12 cabine di trasformazione MT/bt (strutture prefabbricate circa 7.870 x 2.300 mm ed altezza pari a 2.550 mm).

Da una cabina di consegna allocata nell'Area 3 del campo fotovoltaico, partirà il cavidotto MT di connessione.

Il proponente descrive che la superficie complessiva del sito è di 27,16 Ha, mentre la superficie destinata al progetto dell'impianto fotovoltaico è di 22,31 Ha..

Il progetto vede anche recinzioni perimetrali con le opere di mitigazione visiva perimetrale, la Viabilità interna perimetrale e di attraversamento, aree a prato, l'impianto di illuminazione e di videosorveglianza.

Dal sito d'impianto un cavo interrato MT 30 kV del tipo 3x1x185 mmq ad elica visibile con profondità di scavo 1,15/1,20 metri, si conetterà con la futura Stazione di Elevazione di Utenza (SEU) 30/150 kV.



L'opera di connessione alla RTN, sarà realizzata attraverso un cavo interrato AT 132 kV del tipo 3x1x400 mmq ad elica visibile con profondità di scavo 1,30 che collega la SEU con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica 132 kV "Montallese".

Il proponente descrive che attualmente è in corso il Tavolo Tecnico con il distributore TERNA nella quale sono emerse due possibili soluzioni per il posizionamento del suddetto ampliamento. Il proponente allega qualche disegno esplicativo delle due soluzioni prospettate.

Secondo il proponente (Analisi di Producibilità pag. 24 della Relazione Tecnica Descrittiva) l'impianto in progetto sarà in grado di produrre complessivamente 321,29 Gwh/anno.

Compatibilità del progetto con la pianificazione energetica regionale e nazionale, secondo il proponente:

Nello Studio Preliminare Ambientale da pag. 34 del Paragrafo 4.2. PAER - Piano Ambientale ed Energetico Regionale, il proponente in merito alla pianificazione energetica regionale dichiara quanto segue:

la cartografia messa a disposizione dalla Regione Toscana, relativamente alle Aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, restituisce per l'area in esame il seguente inquadramento:

- *Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: il sito in esame non ricade nell'area e il progetto in esame colloca l'ingombro di tutte le principali componenti l'impianto al di fuori dell'area non idonea (fig. 19).*
- *Aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale: l'intero sito è esterno alle aree così definite (fig. 20).*
- *Aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP): l'intero sito è interno alle aree così definite (fig. 21).*

Il proponente dichiara che il sito risulta:

- *Interamente esterno al perimetro delle "Zone all'interno di coni visivi e panoramici";*
- *Interamente esterno al perimetro delle "Aree agricole di particolare pregio";*
- *Interamente interno al perimetro della "Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP".*

Il proponente prosegue analizzando le eccezioni alle non idoneità individuate dalla tabella di cui al paragrafo 2 (ex allegato A L.R. 11/2011):

Con riferimento alle eccezioni alle non idoneità, il sito in esame rientra tra le "aree urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico" elencata al paragrafo 3 dell'Allegato 3 alla Scheda A.3 essendo il sito medesimo incluso dal Piano Operativo Comunale all'interno del "perimetro del centro abitato". All'articolo 3 comma 3 delle NTA (coordinato con le modifiche introdotte a seguito della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR) si legge quanto segue:

"Nelle Tavole del P.O., della Disciplina degli ambiti urbanizzati, in scala 1:2.000, attraverso una linea tratteggiata a puntini, si individua il perimetro dei centri abitati. Il perimetro dei centri abitati comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione; esso ha anche valore di centro edificato ai sensi dell'art. 18 della L. 865/1971. Le aree comprese nei



centri abitati sono campite con il colore grigio nelle Tavole del P.O. della Disciplina del territorio rurale in scala 1:10.000.”.

Il proponente, a seguito di un breve excursus normativo, aggiunge le seguenti considerazioni:

1. la perimetrazione delle aree DOP/IGP approvata dall'amministrazione regionale ai sensi della L.R. Toscana n. 11/2011 deve essere intesa alla luce di quanto enunciato dal DM 10/09/2010 il quale, a sua volta, non introduce un divieto assoluto di localizzazione di impianti Fer ma “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”;

2. la “elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” comporta una concreta verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica dell'area con l'impianto fotovoltaico.

In definitiva, riepilogando sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, si fa presente che:

- con riferimento al su citato punto 9 della lettera f) dell'allegato 3 delle linee guida, il sito in esame è classificato dal P.O. come “zona D – parti di territorio destinate a insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilabili” e non è mai stato interessato da alcun tipo di produzione agricolo-alimentare di qualità;

- il P.O. vigente include il sito in esame nel perimetro del centro abitato e, conseguentemente, rientra nell'elenco delle “Eccezioni alle non idoneità individuate dalla tabella di cui al paragrafo 2 (ex allegato A L.R. 11/2011)” in quanto classificata tra le “aree urbanizzate prive di valore culturale paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico”.

Inoltre, tra le aree ritenute non idonee, il PAER individua le zone vincolate di cui articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) del D.Lgs. 42/2004, in quanto le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza e l'inserimento di tali impianti rischia di comprometterne la valenza paesaggistico ambientale e percettiva. L'area di progetto interferisce con l'area vincolata ai sensi delle lettere b).

La su identificata area vincolata ai sensi delle lettere b) comma 1 dell'articolo 142, benché ricadente in quota parte del sito del progetto in esame, l'area di sedime dell'impianto fotovoltaico è esterna ad essa.

Il PAER, individua ulteriori aree ritenute non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici:

- Siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO,*
- aree e i beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04,*
- le aree e gli immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/04 (ex lege 1497/39),*
- le aree naturali protette, le emergenze culturali e le zone contigue a parchi archeologici e culturali,*
- le zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar.*

Il sito di intervento e più specificatamente l'area di sedime dell'impianto fotovoltaico non interferisce con nessuna delle aree sopra elencate.

Il proponente conclude:

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, verificate le aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra che insistono nella zona di intervento e le relative eccezioni alle non idoneità, il progetto in esame risulta coerente con gli obiettivi del PAER Toscana.



Il proponente non ha presentato nessun inquadramento o valutazione della compatibilità del progetto con la pianificazione energetica nazionale vigente.

Verifiche da parte dell'ufficio scrivente:

In merito alla pianificazione energetica regionale, da una verifica d'ufficio effettuata tramite il portale Geoscopio, si riscontra che l'area dell'impianto insisterebbe nelle "aree non idonee" regionali, nello specifico:

a) l'intera area di impianto è ricompresa nella tipologia di "Aree DOP... e Aree IGP..." di cui alla Scheda A3 del PAER (layer riassunto, sul portale cartografico GEOscopio, nella denominazione "Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP regionali").

D'altra parte dalla documentazione allegata, l'area risulta avere destinazione urbanistica produttiva e non agricola, e quindi non si rileva la criticità presupposta rispetto alla tutela del patrimonio agricolo.

In merito alla normativa statale sulle "aree idonee", il Settore non è competente rispetto alla convalida o meno dell'impianto in un'area idonea ai sensi del Dlgs 199/2021, tuttavia si rileva che il proponente omette l'analisi rispetto alle varie tipologie di "aree idonee" oggi definite dall'art. dall'articolo 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

In relazione alla completezza della progettazione il proponente dichiara esplicitamente che sono ancora in corso le interlocuzioni con Terna sulle opere di connessione. Per gli impianti di connessione descrive 2 ipotesi, con schemi di massima degli impianti coinvolti. Le 2 ipotesi si differenziano per la parte finale del cavidotto MT, per la localizzazione della Stazione Utente, per la localizzazione dell'ampliamento della stazione Terna, per i raccordi di tale ampliamento con la stazione Terna esistente.

Inoltre relativamente alla disciplina introdotta con la L. 101/2024 che ha inserito il comma 1bis all'art.20 del Dlgs 199/2021, individuando limitazioni alla installazione di "impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti", si prende atto che dalla documentazione allegata, l'area risulta avere destinazione produttiva e non agricola.

4. CONCLUSIONI

Richiesta integrazioni per quanto di seguito sottolineato.

Visto quanto riportato nel paragrafo "Verifiche da parte dell'ufficio scrivente" si prende atto della dichiarata destinazione urbanistica produttiva del sito scelto per l'impianto, fermo restando le opportune verifiche su tale aspetto da parte del Comune competente.

Si richiedono comunque le integrazioni di seguito riportate:

- è necessaria una analisi del sito scelto per l'impianto rispetto alle varie tipologie di "aree idonee" oggi definite dall'art. dall'articolo 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente
ed Energia**
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

- visto che per le opere di connessione sono state presentate solo ipotesi, è necessario chiarire quale sarà l'assetto delle opere di connessione integrando con la relativa progettazione.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. David Tei

rg-gp/p.140.010

AOOGRT / AD Prot. 0516800 Data 30/09/2024 ore 15:06 Classifica P.140.010. Il documento è stato firmato da DAVID TEI in data 30/09/2024 ore 15:06.